

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTINO MARIA ELISABETTA

Nella seduta del 16/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera datata 12 aprile 2013, il ricorrente (attraverso un'associazione di consumatori) inoltrava formale reclamo all'intermediaria con la quale aveva stipulato un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per contestare il conteggio di estinzione anticipata che aveva ricevuto il 14 febbraio del medesimo anno, in quanto non prevedeva alcun rimborso proporzionale di oneri che gli erano stati addebitati alla stipula e segnatamente le commissioni dell'istituto finanziatore, quelle dell'intermediario e gli oneri assicurativi. Chiedeva, quindi, che i conteggi per l'estinzione tenessero debitamente conto *“della ripartizioni delle commissioni e di tutti gli altri oneri iniziali”* in modo che gli venissero *“riconosciuti i dovuti abbuoni in proporzione al periodo per il quale il finanziamento cesserà di esistere e pertanto non sarà più goduto”*.

La comunicazione in questione rimaneva priva di riscontro.

Intervenuta, dopo che erano state regolarmente versate quaranta rate, l'anticipata estinzione del finanziamento (sulla base del conteggio datato 29 luglio 2013), il consumatore adiva, il 17 dicembre 2013, l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo disporsi che l'intermediario fosse tenuto al rimborso proporzionale, secondo un criterio *ratione temporis*, *“degli oneri applicati all'inizio del contratto, quali «commissioni dell'istituto*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziatore», «*commissioni [della resistente]*», «*polizze assicurazione*» e *ulteriori «spese»* e, quindi, a versargli la complessiva somma di Euro 5.404,12. Sostenendo esserli stata altresì addebitata una commissione di estinzione anticipata denominata “*rimborso oneri gestionali*” pari a Euro 352,00, chiedeva inoltre che la finanziaria fosse dichiarata tenuta a rifondergli l’importo di Euro 190,10, pari all’eccedenza rispetto alla percentuale dell’1% del debito residuo cui, in forza della normativa vigente, poteva nel massimo ammontare la commissione in esame.

Accludeva al ricorso copia del reclamo, del contratto di finanziamento e del conteggio estintivo del 29 luglio 2013.

Si costituiva, in ritardo, l’intermediario, eccependo, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere stato il contratto stipulato tra il ricorrente e la banca finanziatrice.

Chiedeva, in subordine, dichiararsi il ricorso improcedibile in quanto il finanziamento era stato estinto ben sette mesi dopo l’invio del reclamo, che sarebbe quindi risultato inefficace, facendo riferimento ad un conteggio estintivo anteriore. Ciò avrebbe comportato un’ulteriore motivo di improcedibilità in quanto nel frattempo la compagnia assicurativa aveva rimborsato la quota parte del premio non maturata.

In ulteriore subordine, ne chiedeva il rigetto nel merito in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario al contratto in esame, in quanto stipulato nel vigore dell’art. 125 del TUB nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 141 del 2010, che aveva tra l’altro introdotto l’art. 125 *sexies* del TUB. Sosteneva di nulla dovere pertanto al ricorrente in quanto il conteggio estintivo era pienamente conforme alla normativa applicabile al contratto.

Versava agli atti, oltre al contratto, copia del corrispondenza intercorsa con il datore di lavoro ceduto in relazione all’anticipata estinzione del contratto di finanziamento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, nonché copia della propria comunicazione del 9 gennaio 2014 con cui invitava il cliente a richiedere direttamente alla compagnia assicurativa il rimborso delle premio oltre alle due contabili a mezzo del quale questo era stato disposto.

DIRITTO

Adendo l’Arbitro Bancario Finanziario, il ricorrente chiede disporsi che, in conseguenza dell’anticipata estinzione del finanziamento, l’intermediario sia tenuto a rimborsargli il residuo importo di Euro 5.404,12, pari a quanto non accreditatogli all’atto dell’estinzione a valere su commissioni dell’istituto finanziatore, commissioni dell’intermediario e premio assicurativo secondo il criterio “*pro rata temporis*”, avendo riguardo al numero di rate che sarebbero venute a scadenza successivamente alla cessazione del rapporto rispetto alla totalità di quelle contemplate dal piano di ammortamento, nonché la somma di Euro 190,10 pari alla differenza tra la commissione che gli sarebbe stata addebitata a fronte dell’estinzione anticipata e l’importo massimo consentito dalla legge a titolo di indennizzo per tale causale.

Delle due domande formulate dal consumatore, quella avente ad oggetto il rimborso di parte della somma addebitatagli con il conteggio estintivo a titolo di indennizzo per anticipata estinzione, deve essere dichiarata improcedibile, non essendo stata in precedenza proposta con il reclamo.

A mente dell’Art. 4, 1° comma, della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, infatti, “*Il ricorso è preceduto da un reclamo all’intermediario*”. A loro volta le conseguenti “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di*



operazioni e servizi bancari e finanziari” attualmente vigenti dispongono che il “ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario” e che il “ricorso deve aver ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo” (sez. VI, par. 1). Il reclamo costituisce, pertanto, una condizione di procedibilità, la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio dal Collegio, non essendo la procedibilità del ricorso materia disponibile dalle parti. Lo scopo del reclamo è, infatti, quello di definire esattamente, ancorché con libertà di forme, *petitum* e *causa petendi*, onde favorire la definizione bonaria della vertenza prima che sfoci in un contenzioso avanti all’ABF.

Si osserva, peraltro, che in nessuno dei conteggi agli atti risulta esservi stato alcun addebito per l’anticipata estinzione del finanziamento.

Deve viceversa rigettarsi l’eccezione sollevata dalla resistente di improcedibilità della prima e principale domanda del ricorrente sull’assunto che non sarebbe stata preceduta dal reclamo.

Con la comunicazione del 12 aprile 2013, l’associazione di consumatori aveva infatti contestato per conto del ricorrente che, nel conteggio pervenutogli il 14 febbraio 2013, non fosse previsto il rimborso proporzionale di alcuni oneri integralmente addebitatigli all’atto della stipula del contratto e chiesto, all’evidenza per il futuro (anche considerando che quello esaminato era anteriore di due mesi alla data della lettera) e conseguentemente senza indicazione alcuna di specifici importi, “*che i conteggi per l’estinzione tengano debitamente conto della ripartizione delle commissioni e di tutti gli altri oneri iniziali, in modo che al nostro associato vengano riconosciuti i dovuti abbuoni, in proporzione al periodo per il quale il finanziamento cesserà di esistere e pertanto non sarà più goduto*”.

Erano, quindi, le modalità di conduzione del conteggio in sé ad essere contestate e ad essere conseguentemente formulata la richiesta che quello futuro (avendo il cliente evidentemente in animo di estinguere anticipatamente il finanziamento) contemplasse il rimborso proporzionale degli oneri integralmente addebitati all’atto della stipula.

Si deve pertanto ritenere che il ricorso sia stato validamente preceduto dalla formalizzazione del reclamo, avente ad oggetto la medesima questione giuridica ora sottoposta al Collegio.

Neppure l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente merita accoglimento. Sostiene, infatti, questa di avere stipulato il contratto quale procuratrice della banca che avrebbe erogato il finanziamento, con la conseguenza che gli effetti del contratto dovrebbero prodursi unicamente in capo a questa.

In realtà, emerge, dalla documentazione versata agli atti dalla stessa intermediaria che, non solo il contratto era stato stipulato su moduli recanti la sua intestazione, ma la stessa, e non la banca, aveva direttamente gestito il rapporto nel suo svolgimento, ad esempio interloquendo ripetutamente con il datore di lavoro ceduto, predisponendo e inviando i conteggi estintivi, fornendo al cliente risposte in merito al rimborso del premio assicurativo, senza viceversa che la banca sia mai intervenuta in alcuna delle suddette attività. A ciò si aggiunga che l’art. 10 del contratto disponeva che eventuali reclami avrebbero dovuto essere indirizzati proprio e solo alla resistente, dando al contempo notizia della facoltà di adire l’Arbitro Bancario Finanziario. Il successivo art. 17 prevedeva a sua volta che il diritto di recesso dal contratto avrebbe dovuto essere esercitato mediante comunicazione alla finanziaria e non alla banca.

Alla luce di quanto sopra, e in linea con il costante orientamento di questo Collegio (cfr., tra le tante, la decisione n. 3473 del 2014), deve respingersi la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Venendo, quindi, al merito della questione, deve ritenersi che la domanda di corresponsione della somma di Euro 5.404,12 meriti parziale accoglimento.



Non può, infatti, accogliersi la tesi difensiva prospettata dalla resistente secondo cui l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario (ossia il D.lgs. n. 385 del 1993) sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame, in quanto introdotto dal D.lgs. n. 141 del 2010 (recependo pedissequamente le previsioni dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE) successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, avvenuta il 16 aprile 2010, con la conseguenza che, ad avviso dell'intermediario, il conteggio estintivo applicato sarebbe pienamente corretto in quanto predisposto in conformità alle disposizioni normative previgenti.

La norma in questione, ossia l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, così recita: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. E' evidente, quindi, che detta disposizione è destinata a disciplinare l'estinzione, non la stipula, del finanziamento, ed era già entrata in vigore (secondo quanto disposto dallo stesso D.lgs. n. 141 del 2010 e segnatamente dal relativo art. 3) da tempo, quando, nel novembre 2013, aveva avuto luogo l'integrale anticipato rimborso del finanziamento di cui si controverte.

La suddetta norma è, quindi, certamente destinata a disciplinare il caso in esame, relativo all'estinzione e non alla stipula del contratto bancario, atteso che *"la legge nuova è (...) applicabile ai fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore"* (Cass. 7 luglio 2013, n. 16620).

Peraltro l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario ha valore sostanzialmente ricognitivo del secondo comma dell'art. 125 dello stesso Testo Unico, che, nella versione vigente all'epoca di stipula del contratto in esame, così disponeva: *"Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*. A sua volta il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 all'art. 3 stabiliva: *"Il consumatore ha sempre la facoltà di adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"*.

Il Governatore della Banca d'Italia con Comunicazione del 10 novembre 2009, con specifico riferimento alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, aveva quindi così chiarito, nel commentare l'allora vigente art. 125, 2° comma, del Testo Unico Bancario e l'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992: *"Pertanto, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*. Detto indirizzo veniva confermato dal Governatore con la successiva comunicazione del 7 aprile 2011, che conteneva l'espresso suggerimento a *"definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori - la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo"*.

I suddetti principi venivano confermati, con specifico riferimento al premio assicurativo, dall'Accordo stipulato tra l'ABI e l'ANIA il 22 ottobre 2008 contenente *"Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"*, in base al quale: *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in*



soluzione unica (.....), il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato".

Il principio è stato ribadito dal Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, non direttamente applicabile tuttavia alla fattispecie in esame, in quanto avente efficacia solo per i contratti successivi al 1° dicembre 2010, mentre quello di cui si controverte era stato stipulato nell'aprile di tale anno.

Risultano, viceversa, applicabili (essendo il contratto in esame stato estinto successivamente al 19 dicembre 2012) le previsioni dell'art. 22, comma 15 *quater*, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 2012, a mente del quale *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte del premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza ordinaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"*.

Tale disposizione non ha, peraltro, che confermato il quadro normativo e interpretativo già venutosi in precedenza a delineare.

In relazione alla sorte del rapporto assicurativo e del relativo premio in caso di rimborso anticipato del finanziamento in vista del quale la copertura era stata contratta, giova altresì richiamare l'art. 1896 cod. civ., ai sensi del quale: *"Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza"*. La giurisprudenza ha peraltro chiarito al riguardo che *"lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell'analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, si verifica, a norma dell'art. 1896 c.c., ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio"* (così, tra le più recenti, Cass. 29 marzo 2005, n. 6561).

E', quindi, evidente come l'anticipato rimborso del finanziamento comporti l'automatico scioglimento del contratto di assicurazione, venendo meno il rischio a copertura del quale era stato stipulato. Il contratto di assicurazione risulta, infatti, funzionalmente collegato a quello di finanziamento, con la conseguenza che le vicende di quest'ultimo si ripercuotono inevitabilmente e necessariamente sul primo (cfr. Cass. 18 settembre 2012, n. 15640). Tale collegamento è ancora più evidente nel caso in cui la copertura assicurativa sia obbligatoria *ex lege*.

Alla luce dei suddetti principi, costituisce orientamento costante di questo Collegio quello secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, con riferimento a tutto quanto versato in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione, (a) sono rimborsabili al cliente, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario



è tenuto alla rifusione a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Recentemente (con la decisione n. 6167 del 2014), il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di statuire che il *“il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale”*, tenuto conto non solo della normativa specifica, ma anche dei principi generali del nostro ordinamento oltre che di quelli cui la Direttiva 87/102/CE ha inteso dare espresso riconoscimento.

Se, quindi, i costi *recurring* integralmente addebitati all’atto della stipula del contratto dovranno essere certamente rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, analogamente lo dovranno essere quelli la cui natura *up front* non risulti in modo chiaro e inequivocabile dal dato contrattuale e quelli che, ad onta delle indicazioni fornite, non vadano in realtà a remunerare prestazioni funzionali alla mera stipula del contratto.

Il conteggio predisposto dalla resistente, sulla base del quale era avvenuta l’anticipata estinzione del finanziamento, non era conforme alle disposizioni normative applicabili.

E’ pacifico, nel caso in esame, che tanto le commissioni della banca finanziatrice e della finanziaria resistente, quanto gli oneri assicurativi, fossero stati interamente addebitati al cliente all’atto della stipula.

Del pari, alla luce delle rispettive difese delle parti, emerge che, delle centoventi rate previste dal contratto per il rimborso complessivo del finanziamento (pari a Euro 36.480,00 a fronte di un netto erogato di Euro 20.549,99), all’atto dell’estinzione anticipata ne residuassero settantotto.

Il mutuatario pretende di ottenere il rimborso delle commissioni della banca e della finanziaria nonché degli oneri assicurativi, secondo un criterio proporzionale, *pro rata temporis*.

La resistente ha accreditato, con il conteggio estintivo, la sola quota di Euro 343,20

In merito alle commissioni a favore della banca erogatrice del prestito, pari a Euro 393,98, dispone il contratto che queste valgano a remunerare *“attività preliminari e conclusive del prestito (esame documentazione, oneri acquisizione provvista e conversione tassi, elaborazione dai D.Lgs. 231/2007 e L. 108/96, etc.)”*. Quanto alle commissioni addebitate dalla finanziaria, dell’importo di Euro 4.560,00, il testo indica essere volte alla *“copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, rapporti contabili, elaborazione dati D.Lgs. 231/2007 e L. 108/96, etc.)”*

Il dato letterale non fornisce, quindi, al mutuatario una chiara e adeguata informazione sui costi posti a suo carico a tale titolo, non consentendogli di identificare con certezza se ne potrà o meno ottenere il rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto, carenza tanto più grave trattandosi di consumatore, anche alla luce delle specifiche disposizioni del D.lgs. n. 206 del 2005, ossia il Codice di Consumo. Al riguardo, la ricordata comunicazione del Governatore del 10 novembre 2009 ha rilevato che la prassi spesso seguita da molti intermediari di fornire indicazioni generiche e cumulative *“comporta la difficoltà, e talvolta l’impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza”*.

Peraltro, un’elencazione meramente esemplificativa di per sé urta contro l’esigenza di avere esatta contezza di quali prestazioni importi rilevanti a fronte del netto erogato siano andati a remunerare.

Se, quindi, il dato contrattuale non fa emergere in modo chiaro ed esatto la natura delle commissioni in esame, non rendendo al contempo palese al cliente l’eventuale diritto alla



loro parziale rifusione in caso di estinzione anticipata del rapporto, va rilevato come l'esemplificazione contenuta nel testo includa addirittura attività di natura certamente *recurring*, *a fortiori* con riferimento alle commissioni corrisposte alla resistente (a ulteriore conferma al contempo della sua piena legittimazione passiva).

Non può inoltre omettersi di tenere nella debita considerazione lo stesso complessivo importo delle commissioni in esame (pari a Euro 4.560,00) e la relativa sproporzione rispetto al netto erogato (risultando pari al 12,5% del finanziato), che costituiscono motivo di ulteriore opacità relativamente alla causale dell'addebito, come questo Collegio ha già avuto ripetutamente modo di rilevare (cfr., tra le tante che si sono succedute, la decisione n. 3474/2014).

Alla luce di quanto sopra, e nell'assenza pertanto di chiari e inequivocabili elementi che permettano di escludere la ripetibilità delle commissioni in esame a fronte viceversa di indicazioni di segno opposto, deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte delle commissioni della banca finanziatrice e della resistente integralmente versate all'atto della stipula del contratto, da rapportarsi al periodo di ammortamento residuo del finanziamento, pari quindi complessivamente ad Euro 2.876,89, al netto della somma di Euro 343,20 già accreditata con il conteggio estintivo.

Sussiste del pari il diritto al rimborso della quota del premio assicurativo riferibile a detto periodo, diritto peraltro non contestato della finanziaria, che ne ha procurato, anzi, la parziale rifusione. L'ammontare di quanto già accreditato al ricorrente (Euro 1.906,35) risulta, tuttavia, sia pure lievemente, inferiore all'importo complessivamente pari a Euro 1.942,55, risultante in applicazione del criterio *ratione temporis*, criterio certamente da applicare in assenza di indicazioni chiare e convincenti circa il diverso parametro seguito. Spetta, quindi, al ricorrente il residuo di Euro 36,20. Non osta ad onerare la finanziaria della relativa rifusione la circostanza che i premi fossero stati percepiti dalle compagnie assicurative. L'obbligo di rifusione, in capo all'intermediario, era espressamente contemplato, infatti, dall'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e, in termini generali, dalla normativa anteriore, venendo il D.L. n. 179 del 2012 soltanto a recepire il principio ormai consolidato del diritto del mutuuario assicurato al parziale rimborso del premio. Peraltro, detto Decreto, in nessun passo, esclude una concorrente legittimazione passiva del mutuante, che consegue, viceversa, al collegamento negoziale esistente tra la copertura assicurativa e il contratto di finanziamento nonché al mancato intervento della compagnia alla relativa stipula. La concorrente legittimazione passiva dell'intermediario è peraltro stata recentemente confermata anche dal Collegio di Coordinamento (con la già ricordata decisione n. 6167 del 2014), che non ha mancato di cogliere come detto onere appaia giustificato dal vantaggio che è la finanziaria *in primis* a conseguire, in termini di riduzione del rischio, dal versamento anticipato del premio in un'unica soluzione all'atto della stipula. Sulla scorta della documentazione contrattuale e dei conteggi estintivi agli atti, l'importo che deve complessivamente costituire oggetto di rimborso in favore del cliente, in base a quanto addebitatogli in un'unica soluzione all'atto della stipula e al netto delle somme già retrocesse, deve quindi quantificarsi in Euro 2.913,09.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.913,09.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA